

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **56**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMANO CARRATELLI, MOLINARI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di violenza nelle caserme ai danni di militari di leva

Presentata il 14 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — La morte del giovane parà Emanuele Scieri alla vigilia dell'inizio del servizio militare presso la Brigata « Folgore » sembra l'ultimo episodio di una lunga e triste serie di vittime di quel fenomeno comunemente classificato con il termine « nonnismo ».

Di fronte a simili avvenimenti non basta sollevare l'attenzione dell'opinione pubblica con episodici atti di indignazione delle istituzioni e con l'apertura di fascicoli giudiziari presso le competenti procure militari ma occorre adottare misure organiche, tali da scoraggiare il compimento di simili atti di ingiustificata e barbara violenza, occorre delineare un progetto organico di iniziative atte, da un lato, a scoraggiare la commissione di simili delitti e,

dall'altro, ad indurre presso il personale militare la consapevolezza che simili atrocità non consentono alle Forze armate di svolgere con serenità gli importanti compiti ad esse affidati.

Occorre essere consapevoli del fatto che con il termine « nonnismo » si fa riferimento a gravissimi atti di violenza privata ai danni dei giovani militari di leva, ingiustificabili sotto tutti i profili, che il codice penale militare di pace configura come reati militari (articoli 195 e 196 del codice penale militare di pace), anche se è pur vero che alcuni episodi si risolvono in banali atti di goliardia.

Tralasciare quindi la gravità di simili comportamenti sulla base di una definizione che stimola all'indulgenza significa

continuare a sminuire tali fatti nella coscienza civile, inducendo l'opinione pubblica a ritenere che il giovane coscritto durante la prestazione del servizio di leva veda sospesi i propri diritti inviolabili prescritti dalla parte prima della Costituzione, tra i quali, lo si sottolinea, vi è l'importante diritto all'invulnerabilità della persona umana.

Si rende pertanto necessario avviare un'inchiesta parlamentare che, analizzando i casi di « nonnismo » fino ad oggi registrati, metta in luce le responsabilità istituzionali e personali alla base del permanere di tali episodi di violenza nelle caserme. Lo scopo è quello di assicurare che il Parlamento possa esprimere una posizione chiara su di un fenomeno che non può protrarsi ulteriormente, anche se nella tacita condanna da parte delle istituzioni, semplicemente perché anche un episodio innocente di natura goliardica

può trasformarsi in un incidente drammatico a seconda del maggiore o minore grado di cultura civile dei militari coinvolti, e probabilmente, a causa della assenza di controlli veramente severi presso le caserme da parte degli ufficiali immediatamente a contatto con la truppa, spesso conniventi rispetto a simili eventi.

Occorre peraltro registrare con piacere e soddisfazione come i vertici militari siano estremamente sensibili a tale problema e abbiano assunto significative iniziative, fra le quali si ricordano i lavori della Commissione per lo studio e la prevenzione del « nonnismo » all'interno dello Stato maggiore dell'Esercito, che, istituita nell'aprile 1998, ha prodotto nel marzo 1999 una relazione, sulla base della quale il Capo di stato maggiore dell'Esercito ha poi diramato una direttiva in materia ai comandanti dipendenti il 24 marzo 1999.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di fare piena luce sui recenti episodi di violenza nelle caserme ai danni di militari di leva, allo scopo di accertare le responsabilità dei vertici militari e civili e la reale predisposizione di misure di prevenzione contro il ripetersi di tali episodi.

ART. 2.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Indagini ed audizioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti

attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

ART. 4.

(Organizzazione interna).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 6.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.